



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
"L'Orientale"

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E
SOCIALI

(Emanato con D.R. n. 360 del 18/04/2019 (affisso all'Albo prot. n. 29707 rep. n. 224 del 18/04/2019).

(Modificato con D.R. n.607 del 10/06/2024 (affisso all'Albo prot. n.XXXXX rep.n.XXX del XXXXXXXXX).

Art.1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento definisce l'organizzazione interna, lo svolgimento delle attività istituzionali e le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali (di seguito Dipartimento) nel rispetto ed entro i limiti delle disposizioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo.

Art. 2

Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento esercita le funzioni previste dall'articolo 42 dello Statuto, nonché tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni di legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il Dipartimento organizza lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca dei settori disciplinari ad esso afferenti, con autonomia scientifica, nel rispetto dello Statuto dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti, in conformità al Regolamento didattico di Ateneo, tenendo conto del sistema di misurazione e valutazione della Performance e del piano integrato della Performance, nonché delle proposte e pareri forniti dal Polo Didattico di Ateneo e delle "linee guida per l'assicurazione della qualità della ricerca, della didattica e della terza missione" del Presidio di Qualità di Ateneo (PQA).
3. In conformità con gli obiettivi specifici relativi all'area strategica di formazione, il Dipartimento formula un sistema di Assicurazione della Qualità (AQ), relativamente alla didattica, alla ricerca e alla terza missione, in coerenza con il proprio progetto culturale complessivo.

Art. 3

Struttura operativa

1. Il Dipartimento ha sede negli spazi ad esso assegnati dal Consiglio di Amministrazione.
2. I locali ed i beni concessi in uso al Dipartimento, quali risultanti dai registri inventariali, possono essere utilizzati soltanto in funzione dell'espletamento delle attività e dell'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente articolo 2, comma 1.

3. L'accesso e l'uso dei beni e delle attrezzature dipartimentali sono consentiti a tutti coloro che afferiscono stabilmente al Dipartimento ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Dipartimento.

4. L'accesso e l'utilizzo degli spazi a soggetti esterni che, per motivi di ricerca o didattica inerenti alle attività del Dipartimento, lo frequentano in modo continuativo, sono consentiti secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del Direttore e ratificato dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 4

Gli Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:

Il Direttore;

La Giunta;

Il Consiglio di Dipartimento.

La composizione, i compiti ed il funzionamento di tali organi sono disciplinati dallo Statuto di Ateneo.

2. Al fine di rendere più efficace il proprio funzionamento, nell'esercizio delle facoltà di autogoverno, il Consiglio di Dipartimento o la Giunta possono assegnare ai propri componenti determinate funzioni o responsabilità.

Art. 5

Il Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento; ne sovrintende e coordina le attività, presiede il gruppo AQ e svolge le funzioni previste dall'articolo 45 dello Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. Il Direttore è eletto con le modalità e secondo le procedure previste dall'articolo 46 dello Statuto e del Regolamento elettorale di Ateneo, e, all'atto del suo insediamento, designa tra i professori a tempo pieno un Vice-Direttore che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento, fatta eccezione per la partecipazione alle adunanze del Senato accademico, se ne fa parte.

Art. 6

La Giunta

1. La Giunta del Dipartimento, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del Consiglio di Dipartimento.

2. La Giunta svolge le funzioni ad essa eventualmente delegate dal Consiglio con apposita delibera, nei limiti dei regolamenti di Ateneo.

3. La Giunta è formata dal Direttore e dai componenti designati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 47 comma 2, dello Statuto. Ai lavori della Giunta sulle questioni didattiche partecipano i coordinatori dei corsi di studio afferenti al Dipartimento, secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 3, dello Statuto. Alla verbalizzazione si provvede secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 5, dello Statuto.

4. I membri elettivi della Giunta durano in carica 4 anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

5. La Giunta si riunisce indipendentemente dalla convocazione del Consiglio di Dipartimento, tenuto conto delle funzioni delegate di cui al comma 2.

6. La Giunta è convocata dal Direttore che la presiede e, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicedirettore, mediante comunicazione scritta, trasmessa anche elettronicamente, almeno cinque giorni prima della seduta. La convocazione può essere effettuata, su richiesta della metà più uno dei componenti dell'organo, in via straordinaria e secondo l'ordine del giorno presentato dai proponenti. Per la validità delle

sedute è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti la Giunta. Non concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano giustificato per iscritto la loro assenza.

Art. 7

Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto nei modi e secondo le procedure previste dall'articolo 48 dello Statuto.
2. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Dipartimento ed esercita le funzioni ad esso attribuite dall'articolo 49 dello Statuto, dalle disposizioni di legge e dai regolamenti di Ateneo.
3. Il Consiglio opera secondo le modalità previste dall'articolo 50 dello Statuto. La convocazione del Consiglio deve avvenire almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta; per motivi di comprovata urgenza, da indicarsi nella convocazione, può avvenire entro 48 ore dalla data fissata per la seduta. Alla verbalizzazione si provvede secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 1, dello Statuto.
4. Il Consiglio delibera ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto a maggioranza assoluta, salvo sia diversamente previsto dalle disposizioni di legge o dallo stesso Statuto. Non si computano nel quorum deliberativo coloro che, all'inizio o nel corso della votazione, dichiarino di astenersi. A parità di voto, prevale il voto espresso dal Direttore. La votazione avviene in modo palese, salvo che nei casi riguardanti singole persone. I verbali delle adunanze vengono pubblicati sul sito del Dipartimento nell'apposita sezione entro 30 giorni dalla loro approvazione; gli originali restano a disposizione presso gli uffici del Dipartimento.

Art. 8

Gli Organismi didattici, scientifici, di servizio e di valutazione del Dipartimento

1. Sono organismi didattici, scientifici, di servizio e di valutazione:
 - i Consigli di Corso di studio;
 - le Commissioni;
 - i Centri di ricerca e di elaborazione culturale;
 - il Gruppo AQ dipartimentale.

Art. 9

I Consigli di Corso di Studio

1. La composizione, le modalità di elezione e le funzioni dei Consigli di Corso di Studio sono disciplinate dall'art. 53 dello Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal presente Regolamento dipartimentale e dai regolamenti dei singoli corsi.

Art. 10

Le Commissioni

1. Il Dipartimento può istituire Commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultive. Alle Commissioni possono essere attribuite altresì funzioni operative su delega del Consiglio con apposita delibera.

2. Le Commissioni sono istituite con delibera del Consiglio di Dipartimento che ne indica la composizione, le competenze e la durata. Operano seguendo le regole di convocazione e funzionamento del Consiglio stesso e secondo le eventuali ulteriori disposizioni contenute nella delibera di istituzione.

3. La Commissione Didattica è una commissione permanente ed è composta dal Direttore del Dipartimento; dal Delegato alla didattica, che, indicato dal Direttore e nominato dal Consiglio, la presiede; dai coordinatori dei corsi di studi e da un rappresentante degli studenti. Essa si dota di un proprio Regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento.

4. La Commissione Ricerca è una commissione permanente ed è composta dal Direttore del Dipartimento; dal Delegato alla ricerca, che, indicato dal Direttore e nominato dal Consiglio, la presiede; da componenti delle aree di ricerca, indicati dal Direttore e designati dal Consiglio di Dipartimento. Essa si dota di un proprio Regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 11

I Centri di ricerca e di elaborazione culturale

1. Il Dipartimento, allo scopo di potenziare le attività di ricerca, i rapporti con il territorio e la capacità di attrazione di risorse a sostegno della ricerca, nonché di promuovere la crescita e la maturazione scientifica in particolare dei ricercatori maggiormente capaci e produttivi, può proporre, senza oneri a carico, l'istituzione di Centri di ricerca interdipartimentali, Centri di ricerca interateneo e Centri di elaborazione culturale.

2. I Centri di ricerca interdipartimentali, i Centri di ricerca Interateneo e i Centri di elaborazione culturale sono costituiti secondo le modalità previste, rispettivamente, dagli artt. 58, 59 e 60 dello Statuto.

Art. 12

Il Gruppo di Assicurazione della Qualità

1. Il Dipartimento si dota di un Gruppo per l'AQ, costituito con delibera del Consiglio di Dipartimento, dal Direttore del Dipartimento, dai Delegati di Dipartimento per la didattica, la ricerca e la terza missione e public engagement, dal Referente all'archivio digitale IRIS-UNORA, dal Coordinatore del dottorato di ricerca, e da un rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio degli Studenti tra i rappresentanti degli studenti in seno allo stesso Consiglio di Dipartimento.

2. Il Gruppo AQ pianifica e verifica annualmente gli obiettivi della ricerca Dipartimentale, mettendo in luce punti di forza e punti di criticità, evidenziando aree di miglioramento e formulando proposte di intervento, in coerenza con le Linee Guida MIUR per l'accREDITamento delle sedi e dei corsi di dottorato, con le linee operative messe a punto nel Piano Strategico e in coerenza con le indicazioni fornite dalla Commissione per la Ricerca dipartimentale.

Art. 13

Conto terzi

1. Il Dipartimento può svolgere attività di ricerca e consulenza, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, dall'art. 42, comma 10, dello Statuto e dai regolamenti amministrativo-contabili di Ateneo.

Art. 14

Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento è deliberato in prima istanza dal Consiglio di Dipartimento e trasmesso al Senato Accademico che, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo approva definitivamente, secondo quanto previsto dall'art. 42, comma 11, dello Statuto.
2. Una volta approvato, il Regolamento viene trasmesso al Rettore che lo emana con Decreto.
3. Il Regolamento entra in vigore dalla data indicata nel relativo Decreto Rettorale di emanazione e può essere modificato con le stesse modalità previste per la sua approvazione.

Art. 15

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge, allo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" e ai vigenti regolamenti di Ateneo.